

- 2) Di prendere a base, ai fini della determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione per le concessioni relative ai lavori, opere ed impianti di cui all'art. 6, ultimo comma (edifici esistenti) e art. 10, secondo comma (costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali) della Legge 28-1-1977, n. 10, il costo documentato attraverso la presentazione del computo metricoestimativo, i cui prezzi unitari siano quelli risultanti dal listino ufficiale della Camera di commercio, industria e agricoltura di questa provincia.
- 3) Di stabilire nella misura sottoelencata le percentuali del costo di costruzione per la determinazione del contributo afferente alla concessione di cui al 2° comma del citato art. 10: (2)

Destinazione	Superficie dell'edificio	UBICAZIONE		
		Zona A	Zona B	Altre zone
TURISTICA	fino a mq. 100	4 %	4 %	4 %
	da mq. 101 a mq. 200	5 %	5 %	5 %
	superiore a mq. 200	6 %	6 %	6 %
COMMERCIALE	fino a mq. 100	4 %	4 %	4 %
	da mq. 101 a mq. 200	5 %	5 %	5 %
	superiore a mq. 200	6 %	6 %	6 %
DIREZIONALE	fino a mq. 100	4 %	4 %	4 %
	da mq. 101 a mq. 200	5 %	5 %	5 %
	superiore a mq. 200	6 %	6 %	6 %

- 4) La corresponsione del contributo sarà effettuata con le modalità e con le garanzie stabilite con la deliberazione consiliare N. 3 del 4 febbraio 1978.
- 5) Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 10, qualora la destinazione d'uso delle opere venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento dell'intervenuta variazione.
- 6) Gli elaborati dei progetti delle nuove costruzioni residenziali dovranno contenere tutti gli elementi atti a poter determinare con esattezza:
- la superficie utile abitabile di ogni alloggio, come definita all'art. 3 del D. M. 10 maggio 1977;
 - la superficie non residenziale da calcolarsi come indicato al 1° comma dell'art. 2 dello stesso Decreto;
 - le eventuali caratteristiche particolari elencate all'art. 7 stesso Decreto.
- Nel caso di interventi su edifici esistenti, gli elaborati di progetto dovranno consentire una facile individuazione della classe dell'edificio.

(1) Solo per i Comuni di classe I - II - III; le classi degli edifici sono quelle indicate nel D. M. 10 maggio 1977 (in G. U. n. 146 del 31 maggio).

(2) La quota massima non può superare il 10%.